



COMUNE DI MARCIANA MARINA
PROVINCIA DI LIVORNO

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA

N. 253 del 06/11/2018

**OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BONECHI DEL FORO DI FIRENZE PER L'ASSISTENZA LEGALE ALL'ENTE NEL RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SIG.RA CORSI GIGLIOLA ED ACQUISITO IN ATTI AL PROT. N. 8731 DEL 18 OTTOBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA.
CIG. ZF525A0F17**



**II RESPONSABILE
NAVARRA ROSARIO**

a cura della Ragioneria

Esecutivo il

Emesso mandato n.

il

**OGGETTO: Conferimento incarico allo Studio Legale Avv. Leonardo Bonechi del foro di Firenze per l'assistenza Legale all'Ente nel ricorso al TAR Toscana promosso dalla Sig.ra CORSI Gigliola ed acquisito in atti al Prot. n. 8731 del 18 ottobre 2018 – Impegno di spesa.
CIG. ZF525A0F17**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

Con Determinazione n. 501 del 14.12.2012 veniva incaricato, a seguito di gara ad evidenza pubblica, lo Studio Legale Avv. Leonardo Bonechi del foro di Firenze con sede in V.le G. MAZZINI, n. 33 a Firenze per l'Assistenza legale in alcuni ricorsi pendenti depositati da terzi nei confronti dell'Amministrazione Comunale, tra i quali quello presentato dalla Sig. CORSI Gigliola al TAR Toscana R.G. n. 2067/2011 inerente la richiesta di annullamento della Nota prot. n. 8116/2011 e della deliberazione di C.C. n. 31/2011 che destina una porzione di resede privato attiguo la strada provinciale denominata (Procchio – Marciana), come parcheggio pubblico segnatamente siglato nella cartografica del vigente Regolamento Urbanistico come " P40";

Con Decreto Decisorio n. 435/2012 il TAR Toscana dichiarava improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e che pertanto la destinazione urbanistica rimane confermata come parcheggio pubblico e quindi sottoposto a vincolo preordinato all'esproprio;

Con successiva Comunicazione di attività di edilizia libera acquisita in atti al Prot. n. 4093/2015 la proprietaria del resede procedeva all'installazione di opere – arredi, finalizzate all'interclusione dello stesso che venivano rigettate con riscontro in atti al Prot. n. 4303/2015, in quanto non conformi al dettame regolamentare in itinere ed uniformemente al diniego emanato dall'Uff. di Polizia Municipale con disposizione del 28 maggio 2015 Prot. n. 4202;

Con rapporto di Servizio dell'Uff. di Polizia Municipale n. 35/2015, in atti al Prot. n. 6009 del 21.07.2015, veniva segnalato l'avvenuto posizionamento, da parte della Sig. CORSI, di alcuni paletti in plastica infissi in basamenti in plastica e cemento, collegati fra loro con catena in plastica, al fine di recintare il più volte citato resede pubblico, in attuazione alla comunicazione del proprio legale di fiducia in atti al Prot. n. 3144/2015, riferita alla sentenza del Tribunale di Livorno – Sez. dist. di Portoferrario n. 141/2006 che riconsegnava nella piena disponibilità il resede di che trattasi ab origine impiegato dapprima come area di sosta per rifornimento carburanti e successivamente quale area di sosta temporanea dell'autobus di linea;

Con Nota in atti al Prot. n. 6041/2015 si intimava l'esecutrice dell'intervento alla immediata rimozione delle strutture impropriamente posizionate, in assenza di alcunché titolo, ottemperata come da comunicazione inviata via mail dal Legale della Sig. CORSI;

Dato atto che perveniva un ulteriore ricorso in atti al Prot.n. 5981 del 21 luglio '15 con la quale la più volte indicata Sig. CORSI richiedeva l'annullamento della nota Determinazione n°253 del 06/11/2018

Prot. n. 4303/2015 a firma del responsabile dell'area tecnica unitamente alla disposizione dell'Uff. di Polizia Municipale del 28 maggio 2015 Prot. n. 4202,;

Considerato che con Determinazione dell'Area Tecnica n. 182 del 24 luglio '18 veniva incaricato lo Studio Legale Avv. Leonardo Bonechi, come sopra generalizzato per la difesa dell'Ente nel summenzionato ricorso presentato dalla Sig.ra CORSI Gigliola ed acclarato al Prot. dell'Ente al n. 5981 del 21 luglio 2015, avverso la nota Prot. n. 4303/2015 a firma del responsabile dell'area tecnica unitamente alla disposizione dell'Uff. di Polizia Municipale del 28 maggio 2015 Prot. n. 4302;

Visto che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha pronunciato la propria sentenza, acquisita in atti al Prot. n. 8859 del 21 ottobre '18, annullando in sostanza i procedimenti amministrativi richiamati in narrativa, ovvero respingendo la domanda di risarcimento del danno a favore della ricorrente Sig. CORSI Gigliola, all'uopo disponendo la refusione delle spese processuali a carico del Comune di Marciana Marina, liquidate in € 3.000,00 oltre gli accessori di legge e quindi per complessivi € 3.806,40;

Dato atto che in data 29 giugno 2018 la Sig.ra CORSI Gigliola presentava comunicazione di interventi di edilizia libera acclarata al Prot. n. 5418 per il posizionamento di fioriere semplicemente appoggiate a terra; Posa in opera di dissuasori per parcheggio infissi al suolo mediante tasselli rimovibili e telecomandati, al fine di creare tre posti auto, come meglio rappresentato nell'elaborato grafico accluso;

Considerato che a seguito dell'istruttoria d'Ufficio e quella emanata dall'Uff. di Polizia Municipale con propria disposizione in atti al Prot. n. 5847 del 14 luglio 2018, con successiva comunicazione in atti al Prot. n. 5851 del 16 luglio 2018 veniva informata la richiedente la mancata sussistenza delle misurazioni utili al posizionamento di stalli di sosta conformi alla normativa vigente;

Visto che più volta citata Sig.ra CORSI Gigliola, avverso ai provvedimenti amministrativi emanati dagli Uffici comunali ed indicati in narrativa, proponeva un nuovo ricorso al TAR, acquisito al Prot. n. 8731 del 18 ottobre 2018, all'uopo richiedendone anche i risarcimenti dei danni conseguenti alla mancata realizzazione dell'intervento oggetto della CIL acquisita in atti al Prot. n. 5418 del 29 giugno 2018;

Ritenuto necessario costituirsi in giudizio, avvalendosi del supporto legale dell'Avv. Leonardo Bonechi che è a conoscenza dell'annosa questione del resede esterno prospiciente il Viale Cerboni di proprietà della ricorrente e che dovrà comunque essere oggetto di procedimento espropriativo, una volta che il Comune avrà approvato il Piano Operativo comunale, conformemente alla L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.;

Visto che il menzionato Legale si è reso comunque disponibile a difendere l'Ente nel procedimento amministrativo de quo a fronte di una spesa pari ad € 1.500,00 oltre C.P.A. 4%, IVA al 22% e spese vive connesse forfettariamente determinate in € 300,00, per un importo complessivo pari ad € 2.203,20;

Ritenuto, per le motivazioni suesposte conferire incarico professionale al menzionato Studio Legale, con contestuale assunzione dell'impegno di spesa sullo

DETERMINAZIONE N. 253 del 06/11/2018

**OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE AVV. LEONARDO BONECHI DEL FORO DI FIRENZE PER L'ASSISTENZA LEGALE ALL'ENTE NEL RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SIG.RA CORSI GIGLIOLA ED ACQUISITO IN ATTI AL PROT. N. 8731 DEL 18 OTTOBRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA.
CIG. ZF525A0F17**

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Marciana Marina, 06/11/2018



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
NAVARRA ROSARIO

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Marciana Marina,